



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato
la seguente

N. 6557/06

Reg.Dec.

N. 5140 Reg.Ric.

ANNO 2001

DECISIONE

sul ricorso in appello proposto dalla Regione Autonoma Friuli-Venezia
Giulia, in persona del suo Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv.
Gino Marzi ed elettivamente domiciliata con il medesimo presso l'Ufficio di
Rappresentanza della Regione stessa in Roma, piazza Colonna n. 355;

contro

la S.A.F. –Autoservizi Friuli-Venezia Giulia S.p.a., in persona del suo
presidente p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Enrico Romanelli e
Giampaolo Businello, con elezione di domicilio presso lo studio del primo
in Roma, via Cosseria n. 5, int. 2;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli-Venezia
Giulia 30 gennaio 2001, n. 15;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della società appellata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 23 maggio 2006 relatore il Consigliere Lanfranco Balucani. Uditi l'avv. Marzi e l'avv. Businello;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con atto notarile in data 29.12.1994 si procedeva alla costituzione di società per azioni Autoservizi Friuli-Venezia Giulia – S.A.F. mediante incorporazione e conferimento di sei aziende operanti nel settore del trasporto pubblico e privato, tra cui la Autoservizi F.lli Olivo e la Autolinee Ferrari.

In data 30.6.1999 la S.A.F. S.p.a. ha acquistato il ramo d'azienda relativo al trasporto di persone e cose della società La Gradese s. coop ar.l., e nella stessa data ha stipulato una associazione temporanea di imprese con l'A.T.M. di Udine e con la SAITA Autolinee di Gorizia per partecipare <<mediante la integrazione delle proprie strutture produttive ed in particolare mediante la creazione di un unico soggetto giuridico>> alla gara indetta dalla Regione Friuli-Venezia Giulia per l'assegnazione delle concessioni inerenti i servizi di TPL nell'unità di gestione costituita dal territorio della provincia di Udine.

Con istanza in data 26.10.1998 la soc. SAF richiedeva alla Regione un contributo ai sensi dell'art. 58 L.R. n. 41/1986 per l'acquisto di cinque autorimesse site nei Comuni di Tolmezzo, Sappada, Paluzza, Paularo e Forni di Sopra, già condotte in locazione.

Con contratto stipulato il 24.8.1999 la soc. SAF aveva intanto acquistato le strutture di ricovero degli autobus, oggetto del richiesto contributo, dove figuravano come acquirenti i sig.i Lucio Olivo, Marco

Ferrari, Silvia Crucil, Girolamo e Giannantonio Olivo in qualità di Presidente e Consiglieri di amministrazione della Soc. SAF, e come venditori i medesimi sig.i Olivo Lucio e Giannantonio nella veste di contitolari della soc. Autoservizi F.lli Olivo, Marco Ferrari, come amministratore unico della Soc. Ferrari, e la sig.a Silvia Crucil.

La Regione, dopo avere ammesso a contributo l'acquisto anzidetto per un importo di lire 900 milioni (rispetto ad una spesa preventivata di lire 2.500 milioni), successivamente con decreto del Direttore regionale della Viabilità e Trasporti del 25.5.2000 ha negato il contributo in relazione a quanto disposto dell'art. 1 ter L.R. n. 46/1993, avendo rilevato che:

- gli immobili, oggetto di sovvenzione, sarebbero stati acquistati fra persone legate fra loro da vincolo societario, in violazione dell'art. 1 ter della L.R. n. 46/93;

- gli immobili stessi sarebbero stati già oggetto, in passato, di contributo regionale in base a una destinazione, da cui sarebbero stati distolti alla costituzione della società ricorrente nel 1994, non essendo stati ad essa conferiti, senza autorizzazione regionale ed in violazione dei principi, di cui all'art. 97 Cost..

Avverso detto provvedimento la S.A.F. proponeva impugnativa dinanzi al TAR Friuli-Venezia Giulia che con sentenza 30 gennaio 2001, n. 15 ha accolto il ricorso avendo ritenuti fondati il primo e secondo motivo di gravame con i quali si denunciava la errata applicazione alla fattispecie della disposizione di cui all'art. 1 ter L.R. n. 46/1993 (aggiunto con l'art. 2 L.R. n. 19/1995) che dichiarava non ammissibile la concessione di contributi o

sovvenzioni di qualsiasi tipo <<a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualsiasi titolo, tra soci ...>>.

Nei confronti di detta pronuncia la Regione ha interposto appello sviluppando tre ordini di motivi:

a) l'acquisto immobiliare operato dalla S.A.F. nel 1999 avrebbe visto come acquirenti e come venditori le stesse persone;

b) la concessione alla S.A.F. del contributo da essa richiesto comporterebbe una duplicazione del contributo;

c) vi sarebbe stata violazione del vincolo di destinazione rispetto ai contributi concessi nel 1983 e nel 1988.

La società appellata, costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza dei motivi di gravame dedotti nell'atto di appello del quale ha chiesto la reiezione; ha altresì riproposto i motivi di censura dedotti in primo grado e dichiarati assorbiti.

DIRITTO

Secondo quanto esposto in narrativa, con il provvedimento impugnato in primo grado la Regione ha negato alla SAF Autoservizi Friuli-Venezia Giulia S.p.a. il contributo di lire 909.000.000, già assegnato in via provvisoria per l'acquisto di immobili da adibire a deposito autobus in zona montana, per due ordini di considerazioni:

1) perché l'acquisto è avvenuto mediante contratto stipulato tra persone giuridiche legate tra loro da un rapporto di tipo societario, e ciò in contrasto con la disposizione di cui all'art. 1 ter L.R. n. 46/1993;

2) perché le parti venditrici avevano fruito, per la realizzazione degli stessi immobili, di contributi regionali per complessive lire 475.061.220 in

correlazione ai servizi da loro gestiti in concessione fino al conferimento di tali immobili (nell'anno 1994) alla (da loro) neocostituita SAF, senza che fosse stata autorizzata la conservazione di detti benefici in capo agli immobili distolti dalla loro destinazione originaria, e ciò in violazione del principio di buon andamento dell'Amministrazione sancito dall'art. 97 Cost..

Nell'esame dei motivi di gravame che l'appellante Regione deduce nei confronti della sentenza di primo grado – che ha ritenuto inidonee a sorreggere l'impugnato diniego di contributo entrambe le motivazioni addotte dalla Regione – viene anzitutto in rilievo l'art. 1 ter L.R. n. 46/1993 rubricato. “Divieto generale di contribuzione” che disciplina la erogazione dei contributi regionali dettando, al I° comma, la seguente disposizione: <<Non è ammissibile la concessione di contributi o sovvenzioni regionali di qualsiasi tipo, a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado>>.

Ha sostenuto il giudice di prime cure che la norma anzidetta verrebbe in rilievo solo quando il rapporto giuridico sia intercorso tra un socio e un altro socio della stessa società, e pertanto non troverebbe applicazione nella fattispecie in esame che ha visto come venditrice una persona fisica e alcune società sia di persone che di capitale, e come acquirente la ricorrente, che è società di capitale.

Siffatta prospettazione, con la quale il primo giudice ha condiviso la censura di errata applicazione dell'art. 1 ter L.R. n. 46/1993 dedotta dalla ricorrente società in primo grado, non può essere seguita.

Al riguardo giova precisare in punto di fatto:

- che con atto notarile 29.12.1994 era stata costituita la SAF Autoservizi Friuli-Venezia Giulia S.p.a. mediante incorporazione di sei aziende operanti nel settore, tra cui la Autoservizi F.lli Olivo, la Autolinee Ferrari, e la Rosina S.r.l.;

- che il presidente della neocostituita società era il sig. Olivo Lucio (già presidente della neoincorporata soc. F.lli Olivo) e consiglieri di amministrazione il sig. Ferrari Marco (già presidente della incorporata soc. Autolinee Ferrari), la sig.ra Silvia Crucil (già amministratore unico della incorporata soc. Rosina) ed il sig. Olivo Gianantonio;

- che con il contratto costitutivo di società del 1994 la SAF non aveva acquisito anche tutti i beni delle società incorporate, non essendo state conferite le autorimesse appartenenti alla soc. F.lli Olivo, alla soc. Ferrari e alla sig.a Crucil;

- che per la realizzazione di tali autorimesse la soc. F.lli Olivo aveva ricevuto contributi dalla Regione nel 1983 e nel 1988 per un importo complessivo di lire 475.061.220;

- che con contratto in data 24.8.1999 la SAF ha acquistato da Autoservizi F.lli Olivo S.n.c., Ferrari S.r.l. e da Crucil Silvia gli immobili già condotti in locazione e per i quali aveva richiesto (con istanza del 26.10.1998) un contributo di lire 900.000.000 rispetto ad una spesa preventivata di 2.500.000.000;

- che nel contratto di compravendita figurano come parti venditrici la Autoservizi F.lli Olivo S.n.c. in persona dei contitolari Olivo Gianantonio e Olivo Lucio, la Ferrari S.r.l. in persona dell'amministratore unico Ferrari Marco e Crucil Silvia, e come parte acquirente la SAF Autoservizi Friuli-

Venezia Giulia S.p.a. che ha come presidente lo stesso Olivo Lucio e come componenti del consiglio di amministrazione gli stessi Olivo Gianantonio, Ferrari Marco e Crucil Silvia.

Dalla ricostruzione dei fatti che stanno alla base dell'impugnato provvedimento regionale emerge dunque, come primo e fondamentale rilievo, che i soci ed amministratori della acquirente soc. SAF sono gli stessi soci ed amministratori delle venditrici soc. Autoservizi F.lli Olivo, soc. Ferrari e Crucil Silvia, e dunque che i soci delle società venditrici hanno venduto a se stessi nella rivestita qualità di soci della acquirente soc. SAF.

Ciò posto, ove si consideri che la disposizione di cui all'art. 1 ter L.R. cit. sancisce un divieto generale di contribuzione con riferimento a "rapporti instaurati a qualunque titolo tra soci...>>, il formalistico rilievo contenuto nella sentenza appellata secondo cui nella fattispecie il contratto di compravendita sarebbe intervenuto tra una società di capitali (come parte acquirente) ed alcune società di persone e di capitale unitamente ad una persona fisica (come parte venditrice), appare del tutto inconferente.

Vero è invece che la norma in questione, proponendosi di evitare guadagni speculativi derivanti da rapporti giuridici posti in essere tra soci, non può non trovare applicazione anche nella fattispecie in esame dove, per effetto del mancato conferimento (all'atto di costituzione della SAF) degli immobili delle società incorporate, e della successiva vendita degli stessi – come sopra descritto –, i soci e amministratori delle società incorporate, divenuti soci e amministratori della neocostituita società, verrebbero ad ottenere, in caso di erogazione del contributo regionale, non solo la concessione di un doppio beneficio contributivo in relazione ad uno stesso

bene (stante i contributi già ottenuti negli anni 1983 e 1988 per la costruzione delle autorimesse), ma anche l'incameramento di un più alto corrispettivo derivante dalla vendita dell'immobile, perché il valore dello stesso si è incrementato in virtù del contributo pubblico ricevuto.

Il motivo di gravame con il quale l'appellante società ha ribadito l'applicabilità al caso in esame del divieto di contribuzione di cui all'art. 1 ter L.R. cit. è dunque fondato; e dal momento che tale divieto è di per se solo sufficiente a sorreggere l'impugnato provvedimento di diniego diviene superfluo l'esame delle ulteriori motivazioni addotte a fondamento di detto diniego, vale a dire la asserita violazione del principio di buon andamento in relazione alla duplicazione del beneficio contributivo, ed alla sottrazione di beni, per i quali si era ricevuto il contributo, dalla loro destinazione (e ciò nel momento in cui si è proceduto alla costituzione della SAF S.p.a.).

Vanno pertanto assorbite anche le doglianze riproposte dalla società appellante che si appuntano su particolari profili della motivazione del provvedimento impugnato.

Deve essere invece esaminata la censura già avanzata dalla SAF in primo grado, e riproposta con il controricorso, con la quale si deduce la contraddittorietà del provvedimento impugnato rispetto alla precedente determinazione regionale che aveva assegnato in via provvisoria il contributo "de quo".

La circostanza infatti che la domanda presentata dalla SAF fosse stata ammessa a contributo non determina affatto il consolidamento di alcuna situazione a favore del richiedente, quantomeno sotto il profilo della doverosità della erogazione. E ciò perché la prima fase della procedura

contributiva, conclusasi con la ammissione al contributo, ha solo lo scopo di effettuare una valutazione sommaria dei requisiti soggettivi e oggettivi dell'intervento proposto, sulla base della documentazione prodotta dalle parti, e serve a valutare l'istanza al fine dell'inserimento nella graduatoria.

È però nella seconda fase (quella della erogazione del contributo) che si effettua una valutazione dettagliata dei presupposti della richiesta contributiva e della sua corrispondenza alle prescrizioni della normativa da applicare.

In definitiva, l'aver ammesso a contributo l'istanza della SAF non faceva venir meno il potere dell'Amministrazione procedente di verificare l'effettivo possesso dei requisiti di legge sino al momento della erogazione del contributo.

Per quanto precede l'appello in esame deve essere accolto e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere respinto il ricorso introduttivo proposto dalla SAF avverso il provvedimento regionale che le ha negato il contributo per l'acquisto delle autorimesse.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali inerenti i due gradi di giudizio tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il ricorso in appello indicato in epigrafe nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2006 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

Claudio Varrone	Presidente
Luigi Maruotti	Consigliere
Giuseppe Romeo	Consigliere
Giuseppe Minicone	Consigliere
Lanfranco Balucani	Consigliere Est.

Presidente

f.to Claudio Varrone

Consigliere
f.to Lanfranco Balucani

Segretario
f.to Anna Maria Ricci

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il.....07/11/2006.....
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
f.to Maria Rita Oliva

CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

Addi.....copia conforme alla presente è stata trasmessa
al Ministero.....
a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

Il Direttore della Segreteria